

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

**CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112**

(Omissis)

CAPO VII - Sportello unico e agevolazioni alle imprese

Art. 38

Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.

1. La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, in particolare attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti e società istituiti dalla stessa Regione o di cui essa sia socia.
2. La raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112/1998, sono assicurate dalla Giunta regionale.
3. Allo scopo di adeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la rete telematica regionali alle esigenze di assistenza alle imprese, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma per il potenziamento dello stesso sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o associati nonché degli enti e società di cui al comma 1.

Art. 39

Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni, nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" attivano una struttura che:
 - a) costituisca l'unica struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, rilocalizzazione, trasformazione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi;
 - b) coordini l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti autorizzatori all'insediamento sul territorio di competenza;
 - c) offra ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;
 - d) fornisca assistenza e servizi alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), la struttura di cui al comma 1 si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all'insediamento.
3. Al fine di conseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia per l'esercizio delle funzioni di assistenza alle imprese, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 anche tramite le forme associative previste dal decreto legislativo n. 267/2000.
4. Il livello ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo è definito dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all'articolo 8.

5. In alternativa alle forme associative di cui al comma 3, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure la comunità montana di appartenenza.
6. Possono infine proporsi come assuntori dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), i centri servizi e i soggetti del mondo associativo operanti nel Veneto, con i quali i comuni possono stipulare apposite convenzioni.
7. Qualora i comuni non istituiscano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura prevista dal comma 1, la Giunta regionale, nei successivi quarantacinque giorni, provvede, previa diffida, a nominare commissari ad acta aventi come compito quello di procedere a stipulare apposita convenzione con i comuni contermini, singoli o associati, oppure con la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente affinché assicurino i servizi e l'assistenza alle imprese in luogo dei comuni inadempienti.
8. L'intervento sostitutivo di cui al comma 7, attuato attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, rimane valido e operante fino alla data di istituzione ed attivazione della struttura di cui al comma 1 da parte dei comuni.
9. I servizi e l'assistenza di cui al presente articolo concernono sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali non diversamente disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, che le imprese artigianali e le imprese cooperative.